

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 16/2024 DEL 30 SETTEMBRE 2024

### IN UNA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE I CHIARIMENTI SUL CPB

Con la [circolare n. 18](#) del 17 settembre 2024, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l'istituto di *compliance* disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.

**Il cambio di regime contabile** da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.

Nell'ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

L'Agenzia ha chiarito che dopo l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa **non determina l'inefficacia dell'adesione al CPB**. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, **non rientra l'eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA** durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Nel caso in cui, ad esempio, **un contribuente eserciti due attività**, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l'Agenzia formulerà **due distinte proposte** per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

L'articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l'Agenzia delle entrate formuli *"una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni"*.

E' stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando **una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre**, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d'imposta 2023.

Viene indicato che la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, **qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'articolo 20-bis del Decreto CPB, **è esclusa dalla base di calcolo** per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

### **Come ottenere il DURF - Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97)**

Il cd. DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97), può essere richiesto gratuitamente (l'istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l'apposito [modello - istanza - pdf](#)

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:

- **mediante il servizio consegna documenti e istanze** presente nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il [modello - pdf](#) deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità "Upload Documenti" selezionando come Ufficio destinatario la **Direzione Provinciale territorialmente competente**.
- mediante **consegna diretta all'Ufficio territoriale competente**. In questo caso l'Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante **raccomandata** con avviso di ricevimento **all'Ufficio territoriale competente** allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante **posta elettronica certificata** specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici". Il [modello - pdf](#) deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della **Direzione Provinciale territorialmente competente** ed è riscontrabile al seguente [indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate](#)

[I grandi contribuenti](#) devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.

**Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.**

### NUOVE SOGLIE PER BILANCIO ABBREVIATO E MICRO

Il D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo

tale da tenere conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In particolare è stato modificato l'art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

è stato modificato l'art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il **bilancio in forma "micro"** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

#### **CPB: L'AGENZIA ENTRATE SCRIVE NEL CASSETTO FISCALE DELLE PARTITE IVA**

L'Agenzia Entrate ha reso noto che, nell'area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una "Scheda di sintesi" che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all'attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.

Il tachimetro dell'evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all'otto e verde dall'otto al dieci.

Viene altresì chiarito per chi rientra nell'area del regime premiale (dall'otto a salire) i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.

A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all'invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.

#### **ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: PRONTI I CODICI PER IL VERSAMENTO DI ACCONTI E SOSTITUTIVE**

Con [Risoluzione n. 48/E](#) del 19 settembre l'Agenzia Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.

I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai **contribuenti che applicano gli ISA**. Si tratta dei codici tributo:

- **"4068"** denominato *"CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4069"** denominato *"CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4070"** denominato *"CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4071"** denominato *"CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024"*.

Gli ultimi due, invece, sono destinati dai **contribuenti che aderiscono al regime forfetario**:

- **"4072"** denominato *"CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4073"** denominato *"CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024"*.

#### **CRIPTOVALUTE: CHIARIMENTI SU COMPILAZIONE QUADRO RW E IMPOSTA BOLLO**

Con [Risposta n. 181 del 12 settembre](#) l'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam):

- **è tenuto a compilare il Quadro RW** ai fini del monitoraggio fiscale;
- **non è tenuto a versare l'imposta sul valore delle cripto-attività** se la società ha già versato l'imposta bollo.

Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, **non sussiste l'obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo**, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.

#### **DAL 16 SETTEMBRE LE DOMANDE PER IL BONUS LIBRERIE 2024**

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) in una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noti i dettagli per domande del "Bonus librerie".

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l'anno 2024, riferite ai dati economici dell'anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.

Anche per l'anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa. Il Mic ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Maggiori dettagli nella [guida](#) alla compilazione della domanda.

Il Ministero della cultura ha anche attivato l'indirizzo email [taxcreditlibrerie@cultura.gov.it](mailto:taxcreditlibrerie@cultura.gov.it), al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.

#### **TITOLARI E GESTORI DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE: I TERMINI PER RICHIEDERE IL CIN**

Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).

Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:

- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale **PRIMA dell'applicazione delle disposizioni sul CIN**: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia **dopo 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell'applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione **ulteriori 60 giorni** di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale **DOPO dell'applicazione delle disposizioni sul CIN**: in questo caso per ottenere il CIN si hanno **30 giorni** di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.

Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia Autonoma in cui **non è previsto** il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto **ma non per la tipologia struttura richiesta**, l'obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall'applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia **dopo 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/P.A. di appartenenza non prevede l'attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l'attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l'attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all'esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Se, infine, la Regione o Provincia Autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice **non è stato attribuito nei termini previsti**, dopo l'applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno **10 giorni di tempo** a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

#### **SUPERBONUS AL 70%: APPROVATO IL MODELLO DI ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Con [Provvedimento del 18 settembre](#) l'Agenzia Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il **contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%**.

Ne ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio dell'istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Il contributo, previsto dall'art. 1, comma 2, del DL n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.

#### **DELEGA AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO**

L'Agenzia Entrate ha fornito risposta ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all'utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell'Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.

L'Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata dell'abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel [modulo di richiesta](#).

In ogni caso, la validità dell'abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l'anno di scadenza, l'abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.

#### **TRATTAMENTO IVA SULLE MAGGIORAZIONI DELLA 'TARI CORRISPETTIVO'**

Con [Risposta n. 183 del 12 settembre](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che, al pari degli Oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, **concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile Iva della c.d. TARI corrispettivo**, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all'aliquota Iva del 10%.

## DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI: L'EREDE PUÒ CONTINUARE A BENEFICIARNE DOPO IL DECESSO DEL FAMILIARE CONVIVENTE

L'Agenzia Entrate nella [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E](#) del 23 giugno 2023 ha chiarito che il diritto a usufruire dell'agevolazione fiscale **vale anche nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese** relative a interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.

Dunque, anche in questo caso l'erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al *de cuius*, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

## COS'È E COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST ANTIMAFIA

L'iscrizione all'elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un'impresa non intende partecipare a gare d'appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l'iscrizione all'elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l'iscrizione nell'elenco White list sono riportate all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

**Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta "liberatoria antimafia".**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L'iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

### PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore l'obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel settore edile all'interno di cantieri temporanei o mobili.

Sono escluse da tale obbligo le figure che forniscono semplici prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri, nonché le imprese che effettuano forniture di beni o servizi senza attività di cantiere vera e propria.

Tale misura è stata regolamentata dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dal Decreto Ministeriale n. 132/2024, e mira a rafforzare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro edili. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4 del 2024, ha chiarito i vari aspetti operativi relativi al rilascio e alla gestione di questa nuova patente.

Nel periodo di transizione verso la piena operatività del sistema digitale per il rilascio della patente, sarà possibile, già a partire dalla data di emissione della circolare, inviare un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Questo rappresenta una fase intermedia, in cui è possibile operare grazie alla trasmissione della PEC che attesta il possesso dei requisiti, ma solo fino al 31 ottobre 2024. Dopo questa data, sarà necessario avere ottenuto la patente in formato digitale per poter continuare a operare nei cantieri.

L'autocertificazione deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 31 ottobre 2024. Contestualmente, sarà necessario presentare una richiesta formale per il rilascio della patente, utilizzando il portale dell'Ispettorato.

A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile lavorare nei cantieri semplicemente presentando l'autocertificazione: sarà invece obbligatorio essere in possesso della patente a crediti, rilasciata e valida in formato digitale. I soggetti obbligati a ottenere la patente sono tutti coloro che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, comprese le imprese e i lavoratori autonomi, sia italiani che stranieri.

Anche le imprese stabilite in altri Paesi dovranno ottenere la patente tramite il portale, in aggiunta, per le imprese o i lavoratori autonomi provenienti da Paesi non appartenenti all'UE, sarà necessario essere in possesso di un documento riconosciuto dalla legislazione italiana, che attesti il possesso dei requisiti necessari. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre precisato che sono esentati dall'obbligo solo i soggetti che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, a condizione che la loro classificazione sia pari o superiore alla III. Per tutti gli altri operatori, compresi coloro che lavorano su impianti elettrici, opere stradali o idrauliche, sarà necessario ottenere la patente, come previsto dall'art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. I requisiti per ottenere la patente includono l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, la regolarità contributiva (attestata dal DURC), la disponibilità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la certificazione di regolarità fiscale e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dove previsto.

Tuttavia, non tutti i requisiti sono necessari per tutte le categorie: ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi non è richiesto per i lavoratori autonomi o per le imprese senza dipendenti.

Nel momento in cui il portale digitale sarà completamente operativo, sarà possibile specificare eventuali esenzioni da uno o più requisiti. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o il mancato possesso dei requisiti dichiarati, l'Ispettorato potrà revocare la patente per un periodo di dodici mesi. Va notato che la perdita di uno o più requisiti successivamente al rilascio della patente non ne comprometterà immediatamente l'utilizzo, ma sarà soggetta a verifiche da parte dell'Ispettorato. Il rilascio della patente conferisce un punteggio di base di 30 crediti, che può essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti. È possibile richiedere ulteriori crediti qualora si verificano determinate condizioni, come l'anzianità dell'attività aziendale. I crediti possono essere assegnati retroattivamente se già in possesso al momento della richiesta della patente. Il punteggio della patente è soggetto a decurtazioni nel caso in cui vengano accertate violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ad esempio, la patente può subire una riduzione di 10 crediti in caso di malattia professionale di un lavoratore dipendente, o di 20 crediti in caso di infortunio mortale, se causato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Se la patente scende al di sotto dei 15 crediti, non sarà più possibile operare nei cantieri, salvo che per completare lavori già avviati e con avanzamento superiore al 30% del valore del contratto.

Per recuperare i crediti, è possibile partecipare a corsi formativi o investire in misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro. In definitiva, la patente a crediti rappresenta un sistema innovativo che mira a migliorare la sicurezza nei cantieri edili, garantendo che solo i soggetti in regola con le normative vigenti possano operare.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.